

REGOLAMENTO (CEE) N. 3618/89 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1989

relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 ha istituito un regime di limitazione della garanzia applicabile per ciascuna campagna di commercializzazione; che a norma dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 25 del citato regolamento, qualora il Regno Unito applichi in via transitoria il regime di premio variabile, il regime di limitazione della garanzia si applica separatamente alla regione Gran Bretagna, da un lato, e a tutte le altre regioni, dall'altro; che tuttavia il paragrafo 4 dello stesso articolo prevede che le riduzioni del prezzo di base effettuate per la Gran Bretagna, da un lato, e per i restanti paesi della Comunità, dall'altro, siano gradualmente conglobate in una riduzione unica, proporzionalmente all'effettiva soppressione del premio variabile per la macellazione durante ogni campagna;

considerando che le modalità di applicazione di tale regime sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1310/88 della Commissione⁽²⁾;

considerando che per la campagna 1990 la stima del numero di pecore supera il livello massimo garantito, il che comporta la fissazione di un coefficiente di riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990:

- a) il coefficiente di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89 è fissato come segue:
 - Gran Bretagna: 12,0
 - resto della Comunità: 7,0;
- b) tenendo conto del ravvicinamento previsto all'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3010/89, il coefficiente effettivamente applicabile è fissato a:
 - Gran Bretagna: 11,0
 - resto della Comunità: 7,25;
- c) gli importi settimanali del livello guida sono fissati nell'allegato, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.

ALLEGATO

Campagna 1990

(in ECU/100 kg — peso carcassa)

Settimana che inizia il	Settimana	Livello guida
1° gennaio 1990	1	337,20
8 gennaio	2	343,63
15 gennaio	3	349,03
22 gennaio	4	353,38
29 gennaio	5	359,81
5 febbraio	6	364,84
12 febbraio	7	367,66
19 febbraio	8	369,69
26 febbraio	9	371,89
5 marzo	10	373,74
12 marzo	11	374,88
19 marzo	12	374,88
26 marzo	13	374,18
2 aprile	14	373,70
9 aprile	15	373,31
16 aprile	16	371,59
23 aprile	17	369,02
30 aprile	18	366,01
7 maggio	19	362,96
14 maggio	20	358,04
21 maggio	21	353,12
28 maggio	22	343,63
4 giugno	23	334,83
11 giugno	24	326,19
18 giugno	25	317,47
25 giugno	26	308,74
2 luglio	27	301,34
9 luglio	28	294,18
16 luglio	29	291,24
23 luglio	30	289,81
30 luglio	31	289,27
6 agosto	32	289,27
13 agosto	33	289,27
20 agosto	34	289,27
27 agosto	35	289,27
3 settembre	36	289,27
10 settembre	37	289,27
17 settembre	38	289,27
24 settembre	39	289,66
1° ottobre	40	289,67
8 ottobre	41	289,90
15 ottobre	42	290,27
22 ottobre	43	291,16
29 ottobre	44	293,41
5 novembre	45	295,69
12 novembre	46	299,96
19 novembre	47	304,23
26 novembre	48	308,50
3 dicembre	49	312,65
10 dicembre	50	318,34
17 dicembre	51	323,27
24 dicembre	52	328,96
31 dicembre	53	333,86